



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A 664 A 4

000486

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 3 lotti per la fornitura e posa in opera di n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC., n.3 DAP da destinare all'U.O.C di Ortopedia, all'U.O.C di Radiologia M. Ascoli e all'U.O.C. di Radiologia Ped. Di .Cristina e n.2 Lampade a Fessura da destinare all'U.O.C. di Oculistica, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. NUMERO GARA ANAC 8100666 – CUP J79J21000820002

1 . PREMESSE

Con delibera n. del, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 DLGS 50/16, la procedura di gara sul MEPA per la

fornitura e posa in opera di n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC., n.3 DAP da destinare all'U.O.C di Ortopedia, all'U.O.C di Radiologia M. Ascoli e all'U.O.C. di Radiologia Ped. Di .Cristina e n.2 Lampade a Fessura da destinare all'U.O.C. di Oculistica.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

I luoghi di svolgimento delle consegne delle forniture sono specificatamente individuati di seguito- codice NUTS ITG12

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Chiara Giannobile.

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Capitolato speciale con annesse schede tecniche;

Avviso di gara;

Disciplinare di gara;

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;

Modello dichiarazione in materia di flussi;

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;

CODICE ETICO adottato dall'Arnas;

DGUE.

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n.;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione riservata: "COMUNICAZIONI" entro

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è articolato in 3 lotti:

Procedura articolata in 3 lotti:

- Lotto n. 1: n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC. – importo a base di gara € 70.000,00 oltre Iva, CIG 869206354C – CPV 33182100-0
- Lotto n. 2: n. 3 DAP da destinare all'U.O. di Ortopedia, all'U.O. di Radiologia M. Ascoli e all'U.O. di Radiologia Ped. Di Cristina – importo a base di gara € 18.000,00 oltre Iva, CIG Z8031362D5 - CPV 33111000-1
- Lotto n. 3: n. 2 Lampade a fessure da destinare all'U.O.C di Oculistica – importo a base di gara € 32.000,00 oltre Iva, CIG Z193136577 - CPV 315818-2020

NON SONO PREVISTI ONERI PER LA SICUREZZA.

Le forniture sono finanziate con fondi di bilancio e PO PSN 2019/2020

4 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice,

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

5 . REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

n. 2 dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8

del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice , ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere formulata per singolo lotto.

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, deve inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n.....) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro il

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque " al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;

f) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

g) cauzione provvisoria;

h) eventuali copie delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 che ne

dichiara il possesso da produrre in allegato alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto g).

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Depliant illustrativi;
- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;
- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativo con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;
- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;
- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;
- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 6.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **economica**:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello All."A".

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

PARTE I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti..

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata

dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI;
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B – C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL -----



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AII.1

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA**

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 3 lotti per la fornitura e posa in opera di n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC., n.3 DAP da destinare all'U.O.C di Ortopedia, all'U.O.C di Radiologia M. Ascoli e all'U.O.C. di Radiologia Ped. Di Cristina e n.2 Lampade a Fessura da destinare all'U.O.C. di Oculistica da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. NUMERO GARA ANAC 8100666 – CUP J79J21000820002

Il sottoscritto nato il a in qualità di
..... dell'impresa con sede in
..... con codice fiscale n. con partita IVA n
con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe per il lotto/i n/nn. :

☐ **come impresa singola.**

Oppure

☐ **come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:

.....

Oppure

☐ **come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....

Oppure

☐ **come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

.....

Oppure

☐ **come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1. Che non sussistono i motivi di esclusione previsti nell'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n.50 e precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. altresì motivo di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non

va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.).

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

6. di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *e di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110*;

7. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini

del corretto svolgimento della procedura di selezione;

8. che non vi siano state persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

9. di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

10. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

11. che non ha causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (che non possa essere risolta con misure meno intrusive);

12. che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

13. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

14. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico), (l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);

15. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

16. di non essere assoggettato ai doveri di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di esserne assoggettato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) ;

17. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di avere denunciato oppure di non denunciato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

18. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti). (Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico).

(Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza). (Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

(Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 del D.Lgs. 50/2016 smi), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso). (Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

(In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). (Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo).

18. che intende, ai sensi dell' art.105 del D.lgs 18.04.2016, n.50, subappaltare le seguenti parti della fornitura (*specificare la quota e la tipologia subappaltabile consentita dalla legge*)

.....
Oppure

18 bis. che non intende, subappaltare la fornitura;

19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nel Capitolato Speciale

20. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e che trattandosi di una mera fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 bis del D.L. 63/13 convertito con legge 98/13, dichiara che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza necessari alla produzione e distribuzione del prodotto e nonché nel rispetto di costi derivanti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, stante

l'impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.

21. di essere Iscritto alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

22. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

23. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

24. di aver tenuto conto nell'offerta di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;

25. ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in _____ (..) via _____ n. _____ cap _____ fax _____ Pec _____

26. (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui agli art. 45 e 48 del D.lgs 18.04.2016, n.50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

27. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

28. di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare in caso di aggiudicazione il n. di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all'appalto;

29. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel Codice Etico adottato da questa Arnas ;

30. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

31. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda;

32. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità;

33. di impegnarsi, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06 novembre 2012 al rispetto dei principi contenuti nel protocollo di legale e del codice di comportamento della stazione appaltante;

34. di essere in possesso del requisito di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001, secondo cui" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”;

35. l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

37. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall' art. 83 e dall'allegato XVII del D.lgs 18.04.2016, n.80 , relativi sia alla Capacità Economica e Finanziaria che alla Capacità Tecnica, in base alle richieste degli atti di gara;

38. l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

39. l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

40. non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

41. in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l'impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

42. l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

43. impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

44. di aver preso visione del Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione destinata alle informative ai fornitori;

45. relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel predetto Regolamento aziendale.

46. di autorizzare al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un'altra ditta partecipante voglia esercitare la facoltà di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui siano presenti nell'offerta tecnica elementi costituenti segreto tecnico commerciale la ditta dovrà indicare alla S.A. tali elementi ed adeguatamente motivare e comprovare l'esclusione la mancata autorizzazione alla divulgazione. In tal caso la ditta dovrà indicare il tipo di documento, le pagine ed i rigo segretati;

47. di impegnarsi a rispettare le norme del codice etico adottato con delibera n.665 del 30.04.2013 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice;

48. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda.

49. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

50. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.

La dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art.80 del Codice deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art.80, comma 3 del Codice;

in alternativa:

ognuno dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

TIMBRO E FIRMA

N.B.*La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore*



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata di n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC., n.3 DAP da destinare a varie UU.OO.CC. e n.2 Lampade a fessura da destinare all'U.O.C. di Oculistica da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Procedura articolata in 3 lotti:

- Lotto n. 1: n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC. – importo a base di gara € 70.000,00 oltre Iva, CIG 869206354C – CPV 33182100-0
- Lotto n. 2: n. 3 DAP da destinare all'U.O. di Ortopedia, all'U.O. di Radiologia M. Ascoli e all'U.O. di Radiologia Ped. Di Cristina – importo a base di gara € 18.000,00 oltre Iva, CIG Z8031362D5 - CPV 33111000-1
- Lotto n. 3: n. 2 Lampade a fessure da destinare all'U.O.C di Oculistica – importo a base di gara € 32.000,00 oltre Iva, CIG Z193136577 - CPV 315818-2020

Fonte di finanziamento: Bilancio POSN 2019/2020

Art 1 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto, presso le UU.OO. già indicate dell'A.R.N.A.S. nelle schede tecniche previo accordo con i singoli Responsabili delle UU.OO.CC. destinatarie e con il DEC Sig.ra Rosaria Tamburello (conto.capitale@arnascivico.it) **La consegna dovrà essere effettuata perentoriamente entro e non oltre giorni 30 dall'ordine.**
2. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
3. La consegna ed il montaggio di quanto consegnato dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese

eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

5. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 315 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

Art 2

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

Art.3

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti **a collaudo e verifica** da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni e dai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione compresa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento dei beni forniti;
- verifica di conformità dei beni forniti alle norme comunitarie e alla normativa vigente

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

Art.4

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1.Rischio del perimento della cosa:sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica,fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2.Garanzia 24 mesi: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dei beni forniti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore,da fatti non imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario,sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.**3.fornitura parti di ricambio:** l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4.Restano altresì,a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art.5

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 1, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale,per ogni giorno di ritardo,pari all'1permille dell'importo netto contrattuale.

2.Configurerà,e sarà disciplinata altresì,come"mancata consegna",**la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato.** La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3.Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi,l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza,ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

Art.6

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con fondi di D.A. 658/2020.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente,previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture,a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.7

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.8 CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.9 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e da presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- ☐ le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R. D. 18.1.1923 n. 2440;
- ☐ il relativo regolamento di esecuzione di cui al R. D. 23.5.1924 n. 827; ☐ il D. Lgvo n. 50 / 2016 ;
- ☐ le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in / capitale ; I e norme del codice civile che disciplinano i contratti .

IL Direttore F.F. della U.O.C.
Provveditorato
(Ing. Vincenzo Spera)

La ditta obbligata _____

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:
<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata _____

LOTTO N. 1

N. 10 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE:

N. 2 MCAU

N.4 ANESTESIA E RIANIMAZIONE

N. 1 RADIODIAGNOSTICA

N. 1 PEDIATRIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO

n. 1 OTORINOLARINGOIATRIA

N. 1 NEUROLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Adatto a pazienti adulti e pediatrici		
2. Portatile e di dimensioni compatte e resistente agli urti		
3. Peso non superiore a 8 Kg circa (batterie a litio o equivalente comprese)		
4. Dotato di maniglia per il trasporto		
5. Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica		
6. Forma d'onda bifasica		
7. Dotato di display a colori, non inferiore a 8,4 pollici per la visualizzazione delle forme d'onda, dei valori numerici e dei messaggi quali: inizio procedura, numero di scariche erogate, energia caricata ed erogata		
8. Cardioversione sincronizzata		
9. Livello di energia regolabile in accordo alle linee guida European Resuscitation Council (ERC) vigenti con energia selezionabile tra 1-2 e 200 J		
10. Sistema di sicurezza con scarica interna in caso di non utilizzo		
11. Autotest all'accensione		
12. Rilevazione ECG con cavo a 3 e 10 fili per le 12 derivazioni		
13. Visualizzazione di almeno n. 4 forme d'onda di monitoraggio e delle 12 tracce ECG in simultanea		

LOTTO N.2

N. 3 DAP PER ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE (ART. 163 COMMA 19 DEL D.LGS 101/2020 DA DESTINARE ALL'U.O DI ORTOPEDIA, ALL'U.O. DI RADIOLOGIA P. ASCOLI, ALL'U.O. DI RADIOLOGIA PEDIATRICA G. DI CRISTINA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	MARCA/MODELLO	DESTINAZIONE
1. N. 1 DAP per apparecchio RX portatile	INTERMEDICAL Compact 100-30	U.O.C. Ortopedia Sala Gessi
2. N. 1 DAP per apparecchio RX portatile	IMD Basic 100-15	U.O.C. Radiologia Padiglione M. Ascoli
3. N. 1 DAP completo di stampante per complesso radiogeno	IKG	U.O.C. Radiologia P.O. G. di Cristina

Saranno accettati dispositivi che informino l'utilizzatore specialista sul valore della dose somministrata al paziente di qualunque marca e modello purché compatibili ed adattabili con le suddette apparecchiature.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 3 SUL TERRITORIO
NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

LOTTO N. 3

N. 2 LAMPADE A FESSURA DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI OCULISTICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Illuminazione a LED Joystick omnidirezionale con reostato per la variazione dell'intensità luminosa della luce della fessura posto vicino al Joystick, dotata di tilting, con microscopio di tipo galileiano con ottiche convergenti		
2. Ingrandimenti a tamburo variabile di su valori di 6x, 10x, 16x, 25x, 40x		
3. Oculari 12,5 x		
4. Scarto interpupillare da 50 a 80 mm circa		
5. Correzione da -5D a + 5D ca. circa		
6. Lunghezza fessura: 1,8 – 14 mm circa		
7. Larghezza fessura 0- 12 mm (in continuo)		
8. Diaframmi apertura: 0.3 – 1 – 3 – 5 – 9 – 12/14 mm (1-12 mm circa con continuità)		
9. Filtri: blu cobalto, rosso privo, grigio		
10. Rotazione fessura: + - 90°C circa circa (in continuo)		
11. Angolo di incidenza : 0° 5° - 10° – 15° - 20°		
12. Distanza di lavoro occhio/prisma: 80/110 mm		
13. Movimento base: 30 num (vert) 100/110 mm (x); 100/115 mm (Y)		
14. Completo di n. 2 tavolo riuniti con piano rotante per due strumenti con sistema di bloccaggio in qualsiasi posizione, a traslazione manuale e con regolazione antero – posteriore		
15. Colonna con lampada ad intensità variabile		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 15 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

[illegible]

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI MATERIALI DI COSNUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

[illegible]



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AVVISO DI GARA

codice NUTS: ITG12

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO- DI CRISTINA-BENFRATELLI- P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.

Tel.091/6662681–Telefax 091/6662381 – email:conto.capitale@arnascivico.it – PEC.....
U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature

Con deliberazione n. del, questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4 ha indetto procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata in n.3 lotti per la fornitura e posa in opera di n.10 Defibrillatori da destinare a varie UU.OO.CC., n.3 DAP da destinare a varie UU.OO.CC. e n.2 Lampade a fessura da destinare all'U.O.C. di Oculistica da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
Numero gara 8100666

Importo complessivo a base di gara €. 120.000,00 oltre iva

1. Le ditte nel proporre offerta devono fare riferimento al CIG riportato a fianco di ogni lotto ed effettuare, se dovuto, il versamento in favore dell'ANAC;
2. Termine di consegna 30 giorni dall'emissione dell'ordine di fornitura.
3. E' consentito il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 45 e 48 e s.i.m. del DLgs 50/16.
4. Termine ultimo di presentazione offerte -----
5. Le offerte dovranno essere presentate direttamente sulla piattaforma MEPA
6. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
7. E' richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 93 del DLgs 50/16 e s.i.m.
8. La fornitura è finanziata con fondi accantonamenti esercizi precedenti.
9. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare;
10. L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgvo 50/16 e cioè secondo il criterio del prezzo più basso.

11. Il capitolato speciale e gli altri documenti d'appalto sono pubblicati sul MEPA, RDO n. -----

12. Gli eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti tramite l'apposita funzione "comunicazioni" della piattaforma MEPA nell'RDO di riferimento. E' obbligo delle ditte partecipanti di consultare la predetta sezione fino alla scadenza dei termini fissati per la richiesta di chiarimenti.

IL RUP



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Pieno Diritto ad Alta Specializzazione

Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'



Civico Di Cristina Benfratelli
Servizio di Piano Nazionale ad Alta Specializzazione

PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra
l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI
alla scelta del contraente

PARTECIPANTE _____

Specificare tipologia e oggetto procedura _____

CIG _____ CUP _____; (ove prevista)

PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 1 - Oggetto

1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle azioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi
- i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.7. Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a

dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

- a)** escussione della cauzione provvisoria;
- b)** risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;
- c)** escussione della cauzione definitiva;
- d)** penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e)** esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.
- f)** segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g)** nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 “**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**”, il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

Per il Partecipante

(timbro della società)
(firma legale rappresentante)